



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **665**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica dell'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC), ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", e rettifica deliberazione n. 606 del 17 aprile 2014.

Il giorno **28 Aprile 2014** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, stabilisce che le Agenzie sono disciplinate con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale.

Con deliberazione n. 723 del 19 aprile 2013 è stato modificato l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (di seguito APAC), già approvato con deliberazione n. 619 del 23 marzo 2012, per adeguarlo alle attività ed ai compiti assegnati all'APAC per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.

A seguito dell'avvenuta riorganizzazione delle strutture di secondo e terzo livello, disposta con deliberazione n. 606 del 17 aprile 2014, dal 1° maggio 2014, si rende conseguentemente necessario modificare l'atto organizzativo dell'APAC per adeguarlo alle modifiche apportate alle strutture dell'APAC medesima e a quanto disposto dall'art. 26 della legge provinciale n. 1/2014, recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)".

Poichè queste modifiche risultano essere molteplici, è opportuno provvedere ad una nuova stesura del testo, nella versione allegata alla presente deliberazione quale allegato parte integrante e sostanziale della stessa (allegato 1).

Con deliberazione n. 606 del 17 aprile 2014, la Giunta provinciale ha ridefinito le competenze, la denominazione e la collocazione di alcune strutture di secondo livello e terzo livello.

Per errore materiale è stato indicato nella declaratoria del Servizio turismo presente nell'allegato intitolato "Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport" all'8° alinea e all'ultimo alinea:

- cura le competenze in materia di valorizzazione delle risorse termali, inclusi gli interventi finanziari

Pertanto, si propone di eliminare l'8° alinea di questa declaratoria.

Inoltre, per un mero refuso, non è stato indicato, nella delibera succitata, che l'Ufficio approvvigionamenti telematici viene modificato nella denominazione in Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici e l'Ufficio gestione gare nella denominazione in Ufficio gare come correttamente indicato nell'Allegato denominato "Dipartimento organizzazione, personale e affari generali" della suddetta deliberazione.

Per errore materiale, non sono state indicate le seguenti competenze da attribuire al Servizio contratti e centrale acquisti:

- provvede alla gestione delle assicurazioni, con esclusione di quelle obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- svolge le funzioni amministrative di competenza della Provincia in materia di persone giuridiche private previste dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile".

Pertanto, va modificata la declaratoria del Servizio contratti e centrale acquisti presente nell'Allegato denominato "Dipartimento organizzazione, personale e affari generali" della suddetta deliberazione.

Si rende pertanto necessario rettificare in tal senso la deliberazione 606 del 17 aprile 2014.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- vista la deliberazione n. 606 di data 17 aprile 2014;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo atto organizzativo dell'Agenzia per gli appalti e contratti (APAC), come indicato nell'allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che gli allegati alla deliberazione n. 606 del 17 aprile 2014 denominati rispettivamente "Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport" e "Dipartimento organizzazione, personale e affari generali" sono modificati secondo quanto disposto in premessa;
- 3) di confermare, per quanto non modificato, la deliberazione n. 606 del 17 aprile 2014.

SA

Allegato parte integrante

Allegato 1)

ATTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Art. 1

Funzioni

1. Questo atto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (di seguito Agenzia) istituita ai sensi dell'articolo 39 *bis* della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (di seguito denominata legge).

2. L'Agenzia svolge i propri servizi a favore:

- a) della Provincia e degli enti strumentali individuati dall'allegato A della L.P. 3/2006;
- b) dei comuni, delle comunità e delle loro aziende speciali;
- c) delle aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) degli altri enti pubblici non economici, degli organismi di diritto pubblico, degli altri soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, delle associazioni, unioni e consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b, c);
- e) dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui sopra, che realizzano lavori di importo superiore al milione di euro, per i quali le medesime amministrazioni erogano una sovvenzione, un finanziamento o un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
- f) degli enti finanziati in via ordinaria con risorse della finanza provinciale, anche per il tramite di altri enti del settore pubblico provinciale, limitatamente all'utilizzo per gli acquisti sul mercato elettronico; la Giunta provinciale può specificare i criteri per l'individuazione di questi enti;

3. L'Agenzia svolge le seguenti attività e compiti, nei limiti individuati dal presente atto organizzativo e dal programma di attività, con le modalità previste dalla carta dei servizi adottata, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, dalla Giunta provinciale:

- a) gestisce, anche attraverso sistemi telematici, procedure ad evidenza pubblica e negoziate, previo confronto concorrenziale tra più operatori economici, per l'acquisizione di lavori e di opere, ivi compresi gli affidamenti relativi a lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario telematico, con esclusione dei casi in cui è consentito l'affidamento diretto;
- b) gestisce, anche attraverso sistemi telematici, procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle relative a concorsi di progettazione e concorsi di idee, nonché procedure negoziate telematiche, previo confronto concorrenziale tra più operatori economici, per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, con esclusione dei casi in cui è consentito l'affidamento diretto;

- c) gestisce, anche attraverso sistemi telematici, procedure ad evidenza pubblica e procedure negoziate telematiche, previo confronto concorrenziale tra più operatori economici, per l'acquisizione di servizi e forniture, comprese quelle per la conclusione di convenzioni quadro, con esclusione dei casi in cui è consentito l'affidamento diretto;
- d) organizza e garantisce l'utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto e del mercato elettronico, operando quale centrale di acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle direttive europee;
- e) fornisce assistenza e consulenza a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in materia di esecuzione di contratti di lavori pubblici, anche per le finalità previste dall'art. 216 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/leg (regolamento di attuazione della Lp 26/93);
- f) cura lo studio degli istituti di Partenariato Pubblico privato e predispone linee guida dirette alle amministrazioni aggiudicatrici per l'affidamento e la gestione del contratto;
- g) cura la predisposizione e la stipulazione degli atti contrattuali della Provincia, la loro raccolta, registrazione e trascrizione nonché la tenuta del relativo repertorio;
- h) valuta l'impatto nell'ordinamento provinciale delle disposizioni statali e comunitarie in materia contrattuale e propone i necessari interventi normativi;
- i) presta attività di assistenza e di consulenza in materia contrattuale;
- l) promuove l'attività formativa a favore degli enti e degli operatori economici, in ordine alle modalità di utilizzo degli strumenti elettronici di negoziazione;
- m) gestisce le assicurazioni di competenza della Provincia, con esclusione di quelle obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- n) svolge le funzioni amministrative di competenza della Provincia in materia di persone giuridiche private previste dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile.

4. Per le attività di assistenza e consulenza, l'APAC può avvalersi di concerto con le strutture provinciali di esperti nelle materie da trattare; al fine di espletare tale attività la Giunta provinciale può costituire un organismo consultivo tecnico-scientifico.

5. L'Agenzia opera come centrale di committenza relativamente alle attività ed ai compiti previsti dal comma 3, lettere a), b) e c) del presente atto organizzativo, svolgendo le funzioni di stazione appaltante o di consulenza, nei casi e con le modalità stabilite dal programma annuale di attività, sulla base delle ricognizioni di fabbisogni rilevati e delle risorse disponibili, fermo restando che:

- per le procedure di cui alla lettera c) del comma 3 del presente atto organizzativo da affidarsi mediante procedura negoziata previo confronto concorrenziale di competenza di soggetti diversi dalla Provincia e dagli enti strumentali individuati dall'allegato A della L.p. 3/2006, l'Agenzia garantisce esclusivamente il servizio di consulenza;
- a favore dei soggetti di cui al comma 3, lettere d) ed e) dell'art. 39 bis della L.P.3/2006, l'Agenzia garantisce la sola gestione, nelle forme della consulenza e di stazione appaltante, delle procedure per la scelta del contraente per l'aggiudicazione di lavori e di opere.

6. L'Agenzia è dotata di autonomia amministrativa, tecnica e operativa, ed è sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo della Giunta provinciale.

7. L'Agenzia è articolazione del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali.

8. Il Dipartimento organizzazione, personale e affari generali istruisce i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale, predisposti dalle strutture dell'Agenzia, ovvero si provvede secondo le modalità individuate dalla Giunta.

9. L'Agenzia ha sede in Trento.

10. L'Agenzia informa la propria azione al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

11. Nel caso in cui l'Agenzia svolga funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 5, le competenze per lo svolgimento delle procedure di affidamento sono attribuite agli organi provinciali, secondo quanto previsto dalla legge provinciale sui lavori pubblici e dalla legge sui contratti e sui beni provinciali, fatta salva la competenza in merito alla valutazione della congruità dell'offerta che spetta ai soggetti a favore dei quali l'Agenzia svolge i propri servizi.

- Per le procedure relative ai lavori pubblici, la presidenza della seduta di gara spetta al Dirigente Generale preposto al Dipartimento cui fa capo il servizio competente nella materia oggetto dei lavori, ovvero ad altro Dirigente o Direttore della Provincia o dei suoi Enti strumentali, appositamente delegato dal medesimo Dirigente generale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 81 e 178 del del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/leg (regolamento di attuazione della Lp 26/93) relativi alle modalità di svolgimento delle procedure telematiche e dei cottimi fiduciari. La presidenza dell'eventuale commissione tecnica, nominata con provvedimento della Giunta provinciale, spetta al Dirigente Generale preposto al Dipartimento cui fa capo il servizio competente nella materia oggetto dei lavori, ovvero ad altro Dirigente o Direttore della Provincia dal medesimo individuato. In caso di carenze in organico o di esigenze oggettive comprovate, la presidenza può essere attribuita a Dirigenti o Direttori degli Enti strumentali competenti nella materia oggetto dei lavori, individuati dai medesimi Enti.
- Per le procedure ad evidenza pubblica relative a servizi e forniture, la presidenza della seduta di gara spetta al Dirigente del Servizio competente nella materia oggetto del contratto, ovvero ad altro Dirigente o Direttore della Provincia o dei suoi Enti strumentali, appositamente delegato dal medesimo Dirigente. Per le procedure negoziate, si applica l'art. 13, comma 3 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg (regolamento di attuazione della Lp 23/90). La presidenza dell'eventuale commissione tecnica, nominata con provvedimento della Giunta provinciale, spetta al Dirigente del Servizio competente nella materia oggetto del contratto, ovvero ad altro Dirigente o Direttore della Provincia dal medesimo individuato. In caso di carenze in organico o di esigenze oggettive comprovate, la presidenza può essere attribuita a Dirigenti o Direttori degli Enti strumentali competenti nella materia oggetto del contratto, individuati dai medesimi Enti.
- Per le procedure ad evidenza pubblica relative a servizi di architettura ed ingegneria, la presidenza della commissione giudicatrice, nominata con

provvedimento della Giunta provinciale, spetta al Dirigente del Servizio competente nella materia oggetto del contratto, ovvero ad altro Dirigente o Direttore della Provincia dal medesimo individuato. In caso di carenze in organico o di esigenze oggettive comprovate, la presidenza può essere attribuita a Dirigenti o Direttori degli Enti strumentali competenti nella materia oggetto del contratto, individuati dai medesimi Enti. Per le procedure negoziate, si applica l' art. 13, comma 3 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg (regolamento di attuazione della Lp 23/90).

12. L'Agenzia si avvale del supporto delle strutture provinciali o degli enti strumentali coinvolti nei processi di acquisto, individuati con deliberazione della Giunta Provinciale, anche al fine della predisposizione delle clausole tecniche propedeutiche alla definizione delle convenzioni quadro e della successiva gestione dei contratti.

Art. 2

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il dirigente;
- b) il comitato tecnico, se istituito ai sensi dell'articolo 4 di questo atto organizzativo.

Art. 3

Dirigente

1. All'Agenzia è preposto un dirigente, nominato dalla Giunta provinciale che lo individua tra personale dipendente della Provincia con qualifica di dirigente ovvero assunto a contratto secondo quanto previsto dall'articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Spettano al Dirigente dell'Agenzia i compiti e i poteri previsti dall'articolo 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), tenuto conto dell'incarico rivestito e della sovra ordinazione rispetto ai servizi in cui è articolata l'Agenzia ed in particolare:

- a) l'adozione degli atti amministrativi dell'Agenzia non di competenza dei Servizi in cui la stessa si articola;
- b) la ricognizione dei fabbisogni di lavori, servizi e forniture rilevati dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 39 bis della legge provinciale n. 3/2006;
- c) la definizione del programma di attività dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- d) la gestione economico-finanziaria delle risorse finanziarie di cui l'Agenzia dispone sul bilancio provinciale di cui all'art. 6 del presente atto;
- e) la predisposizione della relazione dettagliata dell'attività svolta e degli obiettivi conseguiti;
- f) la verifica e il monitoraggio dell'andamento dei rapporti instaurati dai Servizi con i soggetti che usufruiscono dei servizi;
- g) il coordinamento delle attività delle strutture dell'Agenzia con riferimento alla consulenza giuridica per la valutazione degli impatti sulla modalità di gestione degli appalti dovuti all'introduzione di cambiamenti normativi e gestione dei rapporti con le strutture provinciali di riferimento per le competenze in ambito giuridico-legale;

- h) lo svolgimento delle funzioni di osservatorio interno per le novità giuridico-amministrative di interesse dell'Agenzia e supporto al recepimento di eventuali modifiche alla normativa nazionale;
- i) la predisposizione di circolari nelle materie di interesse dell'Agenzia;
- l) la tenuta e l'aggiornamento del Sito internet dedicato all'Agenzia;

2. Il Dirigente è responsabile dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi definiti nel programma di attività dell'Agenzia, dell'efficiente utilizzo delle risorse umane e strumentali ad essa assegnate, nonché delle risorse finanziarie di cui essa dispone sul bilancio della Provincia.

3. In caso di assenza o di impedimento del dirigente trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34 della legge provinciale n. 7 del 1997.

4. Lo svolgimento di specifiche attività e la firma di singole tipologie di atti possono essere delegate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Dirigente ai responsabili preposti alle altre strutture dell'Agenzia di cui all'articolo 5.

Articolo 4

Comitato tecnico

1. Può essere nominato dal Dirigente un Comitato tecnico, che è composto fino a un massimo di quattro esperti di comprovata competenza e pluriennale esperienza nelle materie trattate dall'Agenzia.

2. Il Comitato tecnico resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

3. Il Comitato tecnico è competente ad esprimere pareri nelle materie di competenza dell'Agenzia.

4. Ai componenti del comitato tecnico spetta un'indennità. La misura dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti. Agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

Articolo 5

Struttura organizzativa e personale

1. L'Agenzia, oltre alla direzione, si articola in strutture di secondo e terzo livello. Le declaratorie dei Servizi e delle strutture di terzo livello sono definite con deliberazione della Giunta provinciale. Ai Servizi e alle strutture di terzo livello sono preposti soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

2. All'Agenzia è assegnato personale della Provincia che lo gestisce a mezzo delle proprie strutture. Alla stessa può inoltre essere assegnato personale degli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, secondo quanto previsto da apposita deliberazione della Giunta provinciale. Può essere utilizzato altresì, previa convenzione ai sensi dell'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, personale dipendente delle Comunità, degli enti locali e dei loro organismi provinciali rappresentativi nonché delle aziende pubbliche

di servizi alla persona. Con convenzione fra Provincia e organismi provinciali rappresentativi degli enti locali può essere previsto da parte dell'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di competenza, l'avvalimento delle strutture di questi ultimi.

3. Il personale con qualifica di dirigente e direttore è soggetto alla procedura di valutazione della prestazione secondo criteri, modalità ed effetti di cui all'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Articolo 6

Programmazione delle attività e gestione economico-finanziaria

1. In virtù dell'art. 32, comma 9 bis della L.P. n. 3/2006, le spese di funzionamento e di intervento dell'Agenzia sono poste direttamente a carico del bilancio provinciale, secondo le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie. Ai sensi della predetta disposizione, l'Agenzia non adotta propri documenti contabili, quali il bilancio d'esercizio ed il conto consuntivo, e non dispone di un collegio dei revisori dei conti.

2. Il programma di attività ha durata annuale, fatta salva la possibilità di aggiornamento ogni 4 mesi per eventualmente far fronte ad ulteriori attività derivanti da richieste che dovessero pervenire durante l'anno in tempo utile per essere istruite. Esso individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento e le priorità degli interventi e i servizi che saranno garantiti sulla base dei fabbisogni rilevati e delle risorse disponibili. Il programma di attività, che costituisce il programma di gestione dell'Agenzia, è presentato alla Giunta provinciale entro il 31 dicembre di ciascun anno ai fini della sua approvazione.

3. L'Agenzia partecipa al sistema informativo del controllo di gestione come disciplinato dal D.P.P. 4 luglio 2008, N. 24-131/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2650/2010.

4. Alla gestione contabile delle spese dell'Agenzia provvede il dirigente della stessa, con le stesse modalità previste per i dirigenti delle strutture diverse dalle agenzie.

5. I dirigenti dei Servizi in cui è articolata l'Agenzia adottano gli atti diversi da quelli di cui al comma 4 del presente articolo e dell'articolo 3 del presente atto organizzativo, rientranti nelle competenze del proprio Servizio e quelli delegati dal dirigente dell'Agenzia.

Articolo 7

Poteri della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale esercita, per il tramite del dipartimento cui l'Agenzia appartiene, i poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo. Essi riguardano in particolare la definizione degli obiettivi di gestione individuati in relazione alle funzioni e attività stabilendo, qualora necessario, la realizzazione di particolari obiettivi strategici, mediante l'approvazione del programma di attività dell'Agenzia, anche nel caso di eventuali aggiornamenti annuali.

2. In caso di accertata inerzia dell'organo dell'Agenzia nell'adozione di atti obbligatori, nonché in caso di inosservanza delle direttive e indirizzi di cui al presente articolo, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può sostituirsi all'organo inadempiente.

Articolo 8

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente atto si osservano le norme di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
2. Per quanto riguarda la gestione delle procedure per le quali è già stato pubblicato il bando di gara o è stata spedita la lettera di invito, le stesse rimangono in carico alle strutture che le hanno avviate.
3. Le procedure negoziate telematiche di servizi di architettura ed ingegneria, tenuto conto del rilevante impatto tecnico-organizzativo, verranno gestite dall'Agenzia previa sperimentazione di almeno tre procedure individuate di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento competente nella materia dei lavori pubblici, da svolgere indicativamente entro il 1° settembre 2014.